



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 848
Data 12/12/2023

Oggetto :

REVISIONE ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL PIANO DI EMERGENZA INTERCOMUNALE E DI QUELLI COMUNALI INERENTI I COMUNI DI DARFO BOARIO TERME - ANGOLO TERME - GIANICO - ARTOGNE - PIAN CAMUNO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - CIG. Z533DB752D

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE

PREMESSO che il Piano di Emergenza Comunale o Intercomunale (*di seguito PEC*) è obbligatorio a norma della legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59, recante "*disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile*", perché strumento strategico per la gestione delle emergenze e per la prevenzione nella mitigazione dei rischi nei territori comunali. A livello locale è previsto che ciascun Comune si doti di una organizzazione, determinabile in maniera flessibile in funzione delle specifiche caratteristiche dimensionali, strutturali e delle risorse umane e strumentali disponibili, assicurando al Sindaco la catena di Comando e Controllo secondo quanto stabilito nel PEC;

RILEVATO che la L. 24 febbraio 1992, n. 225 rubricata "*Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile*" all'art. 15 individua nel Sindaco l'Autorità Comunale di Protezione Civile e stabilisce che al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, questi assuma la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite, nonché provveda agli interventi necessari per il superamento dell'emergenza e per il ripristino delle normali condizioni di vita;

DATO ATTO che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 108, comma 1, lett. C), n. 3 in base al quale sono attribuite ai Comuni le funzioni relative "alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

PRESO ATTO che l'art. 108 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 attribuisce ai Sindaci le seguenti ulteriori funzioni:

- *attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite da programmi e piani regionali;*
- *adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;*
- *predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza e cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali e provinciali;*
- *attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari ad affrontare l'emergenza;*
- *vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;*
- *utilizzo del volontariato a livello comunale o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;*

VISTO l'art. 12 della Legge 3 agosto 1999, n. 265 che trasferisce al Sindaco, in via esclusiva, le competenze di cui all'art. 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 266 in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile;

VISTO l'art. 15 comma 3bis della L. n. 225/92, così come modificata dalla L. n. 100/12 di conversione del D.L. 59/12, che testualmente recita " *...il Comune approva con Deliberazione Consigliare entro 90gg dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Piano di Emergenza Comunale previsto dalla normativa vigente in materia di Protezione Civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Giunte Regionali*";

CONSIDERATO che la suddetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, all'art. 12 assegna alle Regioni le competenze in materia di Protezione Civile, attribuendo alle stesse compiti per lo svolgimento delle attività connesse in materia di previsione, prevenzione e soccorso;

VISTA la legge 9 novembre 2001, n. 401, avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile"

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, relativa agli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

VISTA la legge 12 luglio 2012 n. 100 di conversione in legge con modificazioni del decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012 "Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile", che riafferma come, per fronteggiare la situazione di rischio territoriale, sia indispensabile produrre atti di pianificazione preventiva, tra cui un ruolo fondamentale rivestono i Piani Comunali di Emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge e periodicamente aggiornati;

CONSIDERATO che la legge n. 225/92 e ss.mm.ii. "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", assegna al Sindaco il compito della prima gestione dell'emergenza sul territorio di competenza, nello spirito del principio di sussidiarietà, secondo cui la prima risposta al cittadino deve essere fornita dall'istituzione ad esso territorialmente più vicina;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei Piani di Protezione Civile ai diversi livelli territoriali”;

VISTE e integralmente richiamate le disposizioni emanate da Regione Lombardia inerenti l'aggiornamento la pianificazione Comunale o Intercomunale di emergenza di protezione civile D.g.r. 7 novembre 2022 – n. XI/7278 Approvazione degli “Indirizzi operativi regionali per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali” (in attuazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 – Codice della protezione civile, nonché dell’art. 5, comma 3, lettera b. della L.R. 29 dicembre 2021 n. 27 – Disposizioni regionali in materia di protezione civile) e disposizioni conseguenti;

VISTO il Piano Comunale ed Intercomunale (comprendente anche i Comuni di Angolo Terme, Gianico, Artogne e Pian Camuno) di Protezione Civile di questo Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 18/12/2006;

VISTA la Determina n. 123 in data 09/04/2018 all’oggetto: “Revisione ed adeguamento alla normativa vigente del Piano di Emergenza Intercomunale e di quelli Comunali inerenti i Comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Gianico, Artogne e Pian Camuno – affidamento incarico professionale CIG ZBE23154AB”;

RITENUTO pertanto necessario che il suddetto Piano Comunale ed Intercomunale debba essere aggiornato alle disposizioni successivamente emanate;

CONSIDERATO che questo Comune, in data 10 agosto 2023, con PEC protocolli:

- n. 25267 – comune di Artogne
- n. 25259 – comune di Angolo Terme
- n. 25264 – comune di Pian Camuno
- n. 25266 – Comune di Gianico

ha comunicato alle altre Amministrazioni Comunali aderenti al piano intercomunale la necessità di procedere all’aggiornamento del piano, alla luce delle ultime Direttive Regionali per la pianificazione di emergenza degli enti locali, in particolare della Direttiva Regionale approvata con deliberazione XI/7278 del 07/11/2022;

PRESO ATTO che le Amministrazioni interessate, assumendo a carico la quota parte di spesa di rispettiva competenza, hanno confermato la volontà di aderire all’iniziativa, come da comunicazioni di cui ai seguenti protocolli:

- n. 26242 del 24/08/2023 – comune di Artogne
- n. 27041 del 01/09/2023 – comune di Gianico
- n. 28434 del 14/09/2023 – comune di Angolo Terme
- n. 36187 del 17/11/2023 – comune di Pian Camuno

RIBADITA la complessità e la specificità dei contenuti dell’incarico in oggetto, nonché l’impossibilità di affidare la prestazione di che trattasi all’apparato tecnico in servizio presso l’Ente causa delle necessità di competenze specialistiche.

TENUTO CONTO della necessità di disporre, in tempi brevi, del piano di emergenza comunale e pertanto la scelta sull'affidamento del servizio non può che ricadere su professionista/i o società qualificati che abbiano esperienza specifica nella redazione di piani di emergenza comunale e che possano garantire adeguata conoscenza delle problematiche locali;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m. e i., il quale recita che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.Lgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m. e i. (di seguito Codice);

PRESO ATTO che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO CHE:

- il contratto verrà stipulato in forma amministrativa pubblica e avrà per oggetto l'effettuazione dei servizi di cui sopra e sarà disciplinato tra le parti dal Capitolato e dalle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Codice;
- la scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata, in quanto trattasi di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività senza alcun particolare contenuto tecnologico e senza alcun carattere innovativo;
- le clausole contrattuali ritenute essenziali sono indicate nella documentazione di gara depositata agli atti;

VISTI l'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n.488, gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 e l'art. 7 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 (conversione del D.L. 7 maggio 2012 n. 52) i quali prevedono l'obbligo, per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA/Convenzioni) o dai sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (piattaforma SINTEL) o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente responsabilità amministrativa;

DATO ATTO CHE:

- la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP;
- è possibile procedere all'individuazione del contraente mediante il sistema telematico SINTEL messo a disposizione da Regione Lombardia;

RITENUTO PERTANTO di procedere all'affidamento della revisione ed adeguamento alla normativa vigente del piano di emergenza intercomunale e di quelli comunali inerenti i comuni di Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Gianico, Artogne e Pian Camuno con ricorso alla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia;

VISTA la documentazione all'uopo predisposta, depositata agli atti del Comando di Polizia Locale;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il bilancio di previsione 2023-2024-2025 approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 29/12/2022 e s.m.i.;

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2024-2025 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 in data 11/01/2023 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge.

VERIFICATA la specifica competenza dei professionisti da incaricare, l'esperienza e la conoscenza del territorio comunale ed intercomunale interessato avendo gli stessi già partecipato alla redazione del piano oggetto di aggiornamento;

DATO ATTO che:

- a. È stata verificata l'inesistenza di rischi interferenziali e che dunque non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza;
- b. E' stato acquisito il codice CIG Z533DB752D rilasciato dall'Anac;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs 267/2000 (T.U.E.L.);

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2022 relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi, integrato con successivo decreto n. 6 in data 28/08/2023;

DATO ATTO CHE rispetto al proprio ruolo nell'assunzione della determinazione di cui all'oggetto non sussistono cause di conflitto di interesse, condizioni soggettive tali da poter influenzare in qualsiasi modo il risultato della procedura e, direttamente o indirettamente, interessi finanziari, economici o altro interesse personale che possano essere percepiti come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

DATO ATTO che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed a tal fine sarà trasmessa al Responsabile dei servizi finanziari;
- sarà trasmessa all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

- 1. di avviare** la procedura per l'affidamento in oggetto indicato, con il sistema della procedura negoziata;
- 2. di approvare** la documentazione all'uopo predisposta e depositata agli atti d'ufficio;
- 3. di precisare** che l'affidamento di cui sopra avverrà con ricorso alla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia;

4. di prenotare la spesa complessiva presunta pari a € 15.000,00 + IVA e Contributo Cassa al capitolo 09022.05.0300 - PIANO COMUNALE E INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE;

5. di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo atto a seguito dell'aggiudicazione della gara d'appalto;

6. di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile dei servizi finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

7. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giacomo Secchi / InfoCert S.p.A.